



Ufficio Giustizia Sportiva

Giudice Unico

Al Presidente ed ai Consiglieri Federali

Al tesserato Karlheinz Meraner

All'IDG Monica Ombellini

e.p.c. alla Segreteria Sportiva

Oggetto: Delibera 05_2022 del 08/05/2022

Premesso che:

- In data 23-24/04/2022 a Gropparello (PC) località Lodola veniva effettuata la prima prova del Campionato Italiano Speeddown 2022;
- In data 30/04/2022 codesto ufficio rilasciava una sospensiva di pronuncia con delibera 04_2022 per meglio raccogliere elementi probatori e che quanto in essa contenuto viene totalmente ricordato e considerato;
- In data 01/05/2022 giungeva sulla mail giudice.unico@speeddownitalia il supplemento di rapporto di gara.

Il Giudice Unico preso atto del tempestivo e regolare deposito del reclamo, osserva:

- a. Il reclamo avanzato dal team Speeddown Bolzano a firma del suo presidente richiede l'annullamento della gara per mancate e/o insufficienti protezioni e con esso quindi l'azzeramento dell'eventuale punteggio di Campionato Italiano acquisito dai concorrenti ivi classificati danneggiando diritti e ragioni di coloro che hanno ritenuto comunque di partecipare alla gara sul percorso così come predisposto. Il concorrente che non accetta il percorso con le sue protezioni ha il diritto di ritirarsi e deve venirgli riconosciuto il rimborso dell'iscrizione;
- b. L'asserzione del fatto per cui il concorrente K. M. non abbia potuto partecipare alla prima prova libera perché iniziata in anticipo è parzialmente fondata, le manche di gara e di prova devono iniziare all'orario prestabilito e mentre nulla si può contestare per ritardi dovuti a causa di forza maggiore appare negligente, invece, iniziare prima dell'orario comunicato causando possibili disguidi. L'effettuazione della prova alla Domenica non può completamente sanare il fatto che alcuni

concorrenti possano aver effettuato un numero superiore di discese, traendone un vantaggio. Il fatto che su un social "aperto" sia stata comunicata la variazione dell'orario qualche giorno prima è di dubbia validità e risolve solo in parte il disagio, le variazioni di orario vanno sempre comunicate ai partecipanti personalmente, anche tramite mail, telefono o posta, ovvero alle loro associazioni sportive;

- c. Nello speeddown l'accettazione del rischio sportivo si acquisisce solo dopo aver effettuato una manche di prova, senza aver contestato il percorso e le annesse protezioni. La reclamante fa presente che il proprio tesserato K.M. aveva avanzato, a tempo debito, censura sulla validità delle protezioni installate ma valutato l'intervento successivo non soddisfacente avrebbe deciso di abbandonare la gara. Tutti gli altri concorrenti decidevano di continuare e quindi anche il loro diritto di vedersi riconosciuta la posizione in classifica acquisita ed il successivo punteggio in classifica va considerato;
- d. Dai molti filmati analizzati, non solo quelli allegati al reclamo, risulta chiaro che le protezioni installate erano insufficienti, soprattutto considerato che in gara c'erano mezzi che col pilota a bordo superavano i 200 kg.
- e. La responsabilità di eventuali incidenti dovuti a protezioni insufficienti è sempre in carico all'Organizzazione che ne assume, anche in solido, tutti gli oneri del caso. Un minimo va comunque rispettato ed è quello del piano di sicurezza approntato. Questo piano di sicurezza risulta non presentato né presente e per questo l'organizzatore è stato sanzionato economicamente nei termini del capitolato di gara per non averlo rispettato ed in termini sportivi direttamente da codesto ufficio;
- f. Durante la gara si sono verificati dei casi di sproporzionata reazione da parte dei concorrenti all'esposizione della bandiera rossa effettuata dai commissari di percorso. Vengono segnalate le reazioni estremamente maleducate e blasfeme effettuate dagli equipaggi 803 e 804. Questa infrazione negli altri sport è sempre sanzionata con la squalifica della successiva gara, nello speeddown viene sanzionata, invece, la manche successiva che per ovvie ragioni risulta essere la prima della prossima gara pari campionato. In zona arrivo diversi concorrenti non parcheggiavano il proprio mezzo nei posti indicati rendendo così poco agevole e lenta la predisposizione alla risalita, inoltre viene rimarcato un acceso diverbio tra il concorrente 804 e l'IDG sfociato con frasi urlate di poco pregio e diseducative l'uno nei confronti dell'altro.

PQM

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, dichiara:

- Di respingere il reclamo presentato dallo speeddown Bolzano ed omologare la gara di Gropparello con le classifiche come esposte in quanto non esiste norma che ne preveda l'annullamento su richiesta;
- Di sanzionare gli Organizzatori con la sospensione dall'organizzazione di gare di Campionato Italiano fino a tutto il 2023;

- Di restituire a Speeddown Bolzano la tassa versata a cauzione direttamente sul conto usato per pagarla visto che un passaggio è stato parzialmente accolto;
- Di restituire alla reclamante anche l'iscrizione alla gara del concorrente K.M.
- Di sanzionare i concorrenti 803 e 804 con la squalifica dalla disputa della sola prima manche nella prossima gara di Campionato Italiano per aver tenuto comportamento irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara;
- Di sanzionare con l'ammonizione l'IDG M.O. per aver ecceduto, pur se provocata, con frasi e comportamenti negligenti verso dei concorrenti, disattendendo le attese insite del proprio ruolo;
- Di incaricare la segreteria sportiva della diffusione ed affissione sul sito istituzionale della presente delibera impugnabile nei tempi e modi prescritti.

Dal suo ufficio il Giudice Unico Claudio Ceccon in data 08/05/2022 così ha deciso

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge